



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 108/2025

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensione, iscritto al n. 69158 del registro di segreteria, proposto da:

C. D., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. n. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Elena Pettinau del Foro di Cagliari, presso il cui studio, sito a Cagliari in via Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: elena.avvpettinau@legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G. Norrito e Francesco Gramuglia, elettivamente domiciliato a Palermo in via Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i

seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 10 aprile 2025, la causa è stata discussa e decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, C. D. ha agito per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 472/2022 del 19.5.2022, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto d'aver interposto appello avverso la sentenza di prime cure, d'aver inoltrato apposita istanza di sospensione e di non averla ancora eseguita, a causa della prognosi ragionevolmente favorevole sull'esito dell'impugnazione.

Con memoria del 27.11.2024, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta riforma della sentenza di primo grado, concludendo per l'estinzione del giudizio. Analoga richiesta è stata reiterata con le successive note difensive in data 1.4.2025.

All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.

Il procuratore dell'INPS si è associato, anche sotto il profilo del regolamento delle spese di lite.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

A seguito dell'intervenuto annullamento della sentenza di prime cure oggetto del presente giudizio di ottemperanza e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come concordemente rappresentato e documentato dalle parti, la sentenza di prime cure, per la quale era stata inoltrata la domanda di ottemperanza, è stata integralmente riformata in appello, sicché è venuto meno l'oggetto del contendere.

Ne consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia

del contendere, con compensazione di spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in ottemperanza
proposto da C. D. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10 aprile 2025

Pubblicata 11 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

